

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 22 del 14/07/2026

Oggetto: proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto “Piano Integrato attività ed organizzazione 2026 – 2028. Modifica Sezione Organizzazione e capitale umano - Sottosezione 3.3 “Piano Triennale dei fabbisogni di personale.”

Il Revisore unico dott.ssa Maria Teresa Zironi, nominata dal Consiglio Comunale per il triennio 07.02.2024 – 06.02.2027 con deliberazione di C.C. del 30.01.2024 atto n. 4, ricevuta in data 09 luglio 2026 la documentazione all’oggetto indicata

Visti

- ☐ l’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- ☐ l’art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui «Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;
- ☐ l’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;

- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;
- il Decreto 30.06.2022 n ° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la

predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;

- ☐ le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;
- ☐ la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELCD secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Tenuto conto che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 16 dicembre 2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 16 dicembre 2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2026 – 2028;
- con delibera di Giunta Comunale n. 155 del 18 dicembre 2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizi 2026/2028;

Dato atto che

- con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 30/03/2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 (PIAO) - Sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” (di cui mio parere ed asseverazione con verbale n. 08 del 05/03/2026);
- con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 04/06/2026, esecutiva, è stato modificato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 - Sezione 3 “Organizzazione e capitale umano” - Sottosezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” (di cui mio parere con verbale n. 16 del 27 maggio 2026).

Considerato che l'Ente ha la necessità di procedere all'aggiornamento della Sottosezione “Piano triennale del fabbisogno di personale” della Sezione 3 “Organizzazione e capitale umano” alla luce delle risultanze del Rendiconto della gestione per l'anno finanziario 2025 e secondo le esigenze rappresentate dai Responsabili di Settore così come risulta dall'allegato “A” alla proposta di delibera di cui forma parte integrante e sostanziale;

Preso atto, quindi, della necessità di modificare il Piano integrato di Attività e Organizzazione 2026 – 2028 Sezione 3.3 così come sopra indicato e **verificato** che gli importi previsti nel Piao 2026-2028 a seguito della variazione proposta sono già contenuti e finanziati nei valori previsti nel Bilancio 2026-2028 e, pertanto, che non risulta necessario adeguare la programmazione finanziaria in quanto i relativi capitoli del Bilancio 2026/2028 risultano dotati delle somme necessarie.

Tenuto conto che in data 9 luglio u.s. è stata inviata informazione alle Organizzazioni sindacali nonché alla RSU e che in pari data si è tenuto il relativo incontro di approfondimento, come previsto ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. sottoscritto il 23 febbraio 2026;

Preso atto, altresì, che sulla proposta di deliberazione, in esame, sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) della L. n. 213/2012 del Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario e Risorse Umane per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile;

Rammenta che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

Richiamato tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L.n.58/2019;

Accertato che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2026-2028 consente di rispettare:

- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del DM 17/03/2020 in quanto l'Ente, presentando un valore soglia inferiore al valore della fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, risulta virtuoso;

esprime

parere favorevole alla proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto “Piano Integrato attività ed organizzazione 2026 – 2028. Modifica Sezione Organizzazione e capitale umano - Sottosezione 3.3 “Piano Triennale dei fabbisogni di personale.”

Lugo, 14 luglio 2026

Il Revisore Unico
(dott.ssa Maria Teresa Zironi)

firmato digitalmente